

N. R.G. 4159/2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

*Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE*

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Luca Minniti Presidente Relatore Est.

Dott. Cristina Reggiani Giudice

Dott. Emanuela Romano Giudice

nel procedimento iscritto al n. r.g. 4159/2023 promosso da:

████████████████████ CUI ██████████, rappresentata e difesa dall'Avv.
Antonietta COZZA

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE BOLOGNA 1 -
MINISTERO INTERNO** non costituiti

RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO

INTERVENIENTE NECESSARIO

avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione internazionale e complementare ex artt. 35-bis
D.lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.;

all'esito della camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 16 marzo 2023, ██████████
cittadina del Brasile, nata il ██████████, ha impugnato il provvedimento emesso dalla
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna – Sez.
Bologna 1 in data 16 febbraio 2023 e notificatole il 20 febbraio 2023, con il quale è stata rigettata
la sua domanda di protezione internazionale e di forme complementari di protezione.



Ha quindi chiesto al Tribunale, in via principale, l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiata; in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs 286/1998; in via di estremo subordine, il riconoscimento del diritto di asilo costituzionalmente garantito dall'art. 10 della Costituzione.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio e la Commissione Territoriale non ha trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35-*bis*, comma 8, D.Lgs. n. 25/2008.

La Procura della Repubblica, ritualmente notiziata della pendenza del giudizio, non ha formulato osservazioni.

La causa è stata istruita mediante l'audizione personale della ricorrente e la documentazione depositata dalla stessa e, all'esito dell'udienza di discussione del 23 dicembre 2025, è stata rimessa al Collegio per la decisione.

1. Esame della domanda - L'approccio strutturato.

Nell'esaminare la domanda di protezione internazionale, basandosi tra l'altro sull'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'UE alle direttive 2004/83/CE e 2005/85/CE, occorre seguire un approccio strutturato e bifasico, distinguendo la fase della raccolta degli elementi di prova, da quella della valutazione probatoria dei suddetti elementi (cfr. CGUE nella sentenza M.M. vs. Ministero della Giustizia Irlanda C- 277/11 del 22 novembre 2012).

In merito alla prima fase, lo Stato italiano nel trasporre la direttiva 2004/83/CE ha previsto all'art. 3 del decreto qualifiche n. 251 del 2007 che "Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda", il cui "esame" poi "è svolto in cooperazione con il richiedente", cioè in un'ottica di sinergica collaborazione "e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda".

Detto onere di presentazione degli "elementi" e della "documentazione" concerne, in specifico, oltre all'età, alla condizione sociale, se necessario anche dei congiunti, all'identità, alla cittadinanza, ai paesi e luoghi in cui il ricorrente ha soggiornato, le domande d'asilo pregresse, gli itinerari di viaggio, i documenti di identità e di viaggio, anche, e soprattutto, "i motivi della sua domanda di protezione internazionale" (comma 2).



Secondo la CGUE, nella sentenza sopra citata, il dovere di cooperazione del decisore si colloca in questa prima fase in quanto: “Benché il richiedente sia tenuto a produrre tutti gli elementi necessari a motivare la domanda, spetta tuttavia allo Stato membro interessato cooperare con tale richiedente nel momento della determinazione degli elementi significativi della stessa. Tale obbligo di cooperazione in capo allo Stato membro implica pertanto concretamente che, se, per una qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente la protezione internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che lo Stato membro interessato cooperi attivamente con il richiedente [...]. Peraltro, uno Stato membro riveste una posizione più adeguata del richiedente per l'accesso a certi documenti” (par. 65).

Anche la S.C. è intervenuta sul tema (cfr. Cassazione civile, sez. III, ord. del 13/06/2022 n.19045; Sez. I del 14/08/2020, n. 17131; nonché Cass. n. 15794/2019) per affermare che la domanda di protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, che però subisce una attenuazione, nel senso che se è onere del richiedente asilo indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio, è dovere del giudice quello di cooperare nell'esame della individuazione degli elementi essenziali della stessa.

L'attenuazione del principio dispositivo si pone, allora, sul piano dell'onere probatorio e non su quello dell'allegazione, che grava interamente sul ricorrente (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, n. 21275; Cassazione civile sez. I, 27/03/2020, n.7541; Cassazione civile, sez. II, 14/08/2020, n. 17185) e trova il suo fondamento nello squilibrio che esiste tra le parti del processo a causa delle oggettive difficoltà per il richiedente di procurarsi le prove dei fatti che pone a base della sua domanda.

Il dovere di cooperazione istruttoria trova nel diritto interno la sua codificazione, oltre che nel già citato art. 3 D.lgs 251/2007, anche negli artt. 8, comma 3, e 27 comma 1 bis del D.lgs. 25/2008, che pone sul decisore l'obbligo di acquisire le informazioni sul Paese di origine e sulle specifiche condizioni del richiedente “che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente”.

Ciò posto in linea generale, si passa ora all'individuazione degli elementi essenziali della domanda, per poi procedere alla valutazione degli stessi.

2. Gli elementi offerti dalla ricorrente

La ricorrente, sentita davanti alla Commissione Territoriale, ha rappresentato: di essere di nazionalità brasiliana, nata e cresciuta a _____, stato di Tocantins, Brasile e di essersi trasferita all'età di dieci anni, dopo la morte della nonna con cui viveva, in uno stato vicino,



, per vivere con la zia; di essersi poi trasferita all'età di sedici anni a São Paulo; di essere cresciuta dall'età di sei anni, quando i suoi genitori hanno divorziato, con la bisnonna, la nonna e il padre, mentre la madre viveva con i due fratelli più piccoli; di aver perso il padre, alcolista, quando la richiedente aveva ventidue anni e già viveva lontana dalla famiglia e di avere ancora a Do Tocantins la madre, i due fratelli; di essere di religione cattolica; di aver terminato la scuola superiore e di aver iniziato un corso di specializzazione come infermiera che non ha portato a termine; di aver lavorato in patria come parrucchiera ed estetista per circa otto mesi, quando viveva , e come lavoratrice del sesso a São Paulo; di aver conosciuto, mentre lavorava nello stato di , un cliente fisso, di nazionalità nigeriana, tale che, venuto a sapere dalla richiedente, che la madre della stessa aveva problemi al cuore e necessitava di soldi per curarsi, ha proposto alla richiedente di portare due chilogrammi di cocaina in Portogallo, ingerendo ovuli della sostanza stupefacente, in cambio di 1500 reais (270 euro circa) e 1000 dollari americani da prendere prima della partenza ed un'eventuale ricompensa di 10 mila reais da prendere a lavoro effettuato; di aver accettato la proposta, preso i soldi e dati alla madre e che tutto è stato organizzato in una settimana; di essere arrivata a São Paulo, dove è stata accolta da una signora anziana, da un uomo, una donna e un bambino, tutti brasiliani, che l'hanno accompagnata a comprare i vestiti per il viaggio e di essere stata fatta soggiornare in albergo dal mercoledì, giorno del suo arrivo, al sabato, giorno della partenza; di avere in quella circostanza conosciuto il capo di e dell'organizzazione, anch'egli nigeriano; di aver scoperto dalla signora anziana che avrebbe dovuto trasportare la droga con la valigia, e non ingerendola, e che la sua destinazione sarebbe stata in Bielorussia, e non il Portogallo; di non essersi potuta tirare indietro poiché già aveva preso e usato i soldi; di essere partita dal Brasile il 15/12/2019 e di essere arrivata a Fiumicino, aeroporto di scalo, il 15/12/2019 e di essere stata intercettata dalla polizia, arrestata, processata e detenuta in Italia.

Con riferimento a un eventuale rientro in Brasile, ha dichiarato di temere per la propria incolumità, di temere, in particolare, di essere uccisa dall'organizzazione che le aveva affidato il carico di stupefacenti o di essere dalla stessa costretta a prostituirsi per 20 anni fino a quando non avrà restituito i soldi a lei versati oltre al prezzo della merce andata perduta.

La Commissione -dato atto della produzione da parte della ricorrente di passaporto, memorie, richiesta di protezione internazionale del 22/09/2022, volontà di presentare domanda di protezione internazionale del 12/04/2022 e decreto di espulsione come misura alternativa all'espiazione residuale della pena del 21/02/2022- ha rigettato la domanda con la seguente motivazione:



«Accettata la provenienza geografica e il profilo personale. Il passaporto accerta la nazionalità e la provenienza geografica. Le dichiarazioni relative a famiglia, livello d'istruzione, lavori svolti e città di origine e di residenza sono abbastanza dettagliate, contengono elementi di personalizzazione e sono coerenti con il dichiarato profilo e perciò ritenute credibili;

Non accettato che la richiedente in caso di rientro in Brasile corra il rischio di essere uccisa o sfruttata, contro la sua volontà, dall'organizzazione criminale per cui stava trafficando droga al momento dell'arresto. Le dichiarazioni relative alla presunta organizzazione sono estremamente vaghe e lacunose e nulla dicono sul tipo di organizzazione, struttura e funzionamento (...), né se si tratti effettivamente di un'organizzazione e richiesta di chiarire come mai nella memoria avesse affermato che era la mafia nigeriana, mentre nel corso dell'audizione fa solo riferimento al fatto che due, delle persone coinvolte nell'organizzazione del suo viaggio, fossero nigeriane, non chiarisce il punto limitandosi a dire "perché hanno fatto la mafia con me" (cfr. verbale d'audizione pag. 7). Inoltre, non è coerente che la richiedente si sia fatta adescare come trafficante da persone di cui nulla sapeva e che le hanno offerto relativamente poco (circa 1270 euro in totale) rispetto al rischio che correva, quando ella al contempo afferma che molti suoi amici avevano già fatto il viaggio con un'altra organizzazione di sua conoscenza e con compensi più elevati (...). Quindi non si ritengono credibili le dichiarazioni sull'identità dell'organizzazione che l'ha assunta come trafficante e pertanto non si ritiene che tale organizzazione, visto il silenzio della richiedente, abbia motivi di ritorsione contro la stessa. A ciò si aggiunga che la richiedente offre dichiarazioni contrastanti quando, da un lato, dichiara di temere per la sua incolumità e di dover ripagare 1500 real, 1000 dollari e due chilogrammi di cocaina e, dall'altro, afferma che secondo lei l'organizzazione l'avrebbe usata come esca per far passare altri trafficanti con carichi più consistenti di narcotici (...). Se l'organizzazione l'ha usata come esca, non si vede perché dovrebbe voler vendicarsi della richiedente. Inoltre, e soprattutto, la richiedente non offre una spiegazione logica e coerente del come questa presunta "mafia nigeriana" sarebbe in grado di trovarla ovunque in Brasile, infatti, da un lato, afferma che le abbiano preso carta d'identità, codice fiscale e che quindi siano in grado di rintracciarla ovunque, ma dall'altro, afferma che dal 2019 ad oggi nessuno dell'organizzazione abbia mai cercato di contattare né lei né la sua famiglia e richiesta di chiarire come sarebbe possibile per questa organizzazione criminale rintracciarla nella regione di origine ovvero a migliaia di chilometri da São Paulo, risponde in maniera generica "Il Brasile è grande, ma trovare una persona è molto facile" (...). Inoltre anche le dichiarazioni sulla sorte delle altre transessuali brasiliane, che erano in carcere con la richiedente, non appaiono aggiungere elementi che indichino un pericolo per la richiedente in caso di rientro, infatti una è morta di cancro e dell'altra non ha notizie ma afferma che "è viva ed è tornata in Brasile lavorava già per loro trafficando". Infine la richiedente quando chiedeva al giudice di sorveglianza di poter rimanere e scontare la pena per intero in Italia scriveva che in caso di rientro in Brasile avrebbe avuto problemi economici e di difficili rapporti familiari e non aveva fatto menzione della mafia nigeriana e confrontata con questa contraddizione rispetto alla versione fornita nella memoria e in audizione, fa un generico riferimento al fatto che era depressa (...)



Accettata la condizione di donna transessuale. Le dichiarazioni della richiedente sull'essersi voluta trasferire dal Nord a São Paulo per poter effettuare la transizione (almeno da un punto di vista esteriore) e di aver voluto prostituirsi per guadagnare più in fretta i soldi di cui aveva bisogno, così come quelle relative al funzionamento della prostituzione per strada e alla violenza di alcuni clienti sono abbastanza dettagliate ed internamente ed esternamente coerenti, in quanto la violenza contro la comunità transessuale è ancora un serio problema in Brasile (...) Tuttavia, da un punto di vista soggettivo, gli attacchi si registrano soprattutto nei confronti delle transessuali afro-brasiliane, sotto i trentacinque anni di età e in determinati stati, tutti siti sulla zona costiera del Paese (Bahia, Ceara, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo), e dal punto di vista della protezione statale, lo stato si è dimostrato capace e volenteroso di offrire protezione condannando severamente gli autori degli omicidi contro donne transessuali e apprestando, tra le altre cose, servizi di alloggio per le transessuali senza fissa dimora. Pertanto, tenuto conto delle dichiarazioni della richiedente da cui non emergono discriminazioni passate così gravi, o ripetute nel tempo, da assurgere a persecuzione e tenuto conto del suo profilo personale - giovane donna, bianca, proveniente da uno stato continentale del Nord del Brasile che ha terminato le scuole superiori, ha proseguito gli studi come infermiera ed ha iniziato a lavorare come parrucchiera ed estetista, lavoro da lei lasciato poiché poco redditizio - non appare, secondo un giudizio prognostico, ragionevole che la stessa verrebbe perseguitata in caso di rientro in Brasile per il solo fatto di essere una donna transessuale;

Non accettato il timore alla luce dei suddetti elementi di incoerenza e genericità delle dichiarazioni della richiedente che le fanno ritenere non credibili per quanto concerne il pericolo di ritorsioni dell'organizzazione criminale. Dalle dichiarazioni della richiedente non si rilevano nemmeno indicatori di tratta, seppur modalità e destinazione del traffico siano cambiate in corso d'opera, la richiedente sin dall'inizio ha consapevolmente accettato di trasportare della droga per trarne profitto personale (...).».

Quanto alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), D.lgs. 251/2007, la Commissione l'ha esclusa ritenendo che, né in Brasile in generale, «né [a] *né a San Paolo, rispettivamente zona di provenienza e di residenza della richiedente*», ricorrano situazioni di violenza indiscriminata in condizioni di conflitto armato tali da determinare, in via eccezionale, un rischio effettivo di danno grave per la popolazione civile; e che la richiedente non presenti caratteristiche individuali specifiche e attendibili idonee a esporla, sotto tale profilo, a un rischio qualificato e differenziato.

Infine, la Commissione ha escluso i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1 (ante riforma), e 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998, osservando, tra l'altro, che la richiedente «*al di fuori del periodo trascorso nelle case circondariali in esecuzione della sentenza penale, non ha alcun legame con il Paese, essendo stata arrestata (...) mentre era in transito dal Brasile per la Bielorussia*».

Nel ricorso, la difesa ha dedotto che le dichiarazioni della ricorrente sono conformi agli indicatori di cui all'art. 3, comma 5, d.lgs. 251/2007; ha inoltre allegato, sull'intero territorio brasiliano, un



elevato rischio di persecuzione in danno delle persone transessuali e un generale contesto di violenza diffusa e indiscriminata, in assenza di effettiva protezione statale.

All'udienza del 9 dicembre 2025 la ricorrente, in parte direttamente in italiano ed in parte con l'ausilio di interprete di fiducia, ha dichiarato quanto segue:

«D. *Comprende bene l'interprete?*

R. *si*

D. *Ha ancora dei familiari in Patria? Se sì intrattiene con loro dei rapporti?*

R. *sono stata in contatto con mio fratello che mi ha scritto e sono in contatto con mia mamma , e mia sorella, con tutti e tre con whatsapp. Vivono a Tocantins ma mio fratello a Imperatriz e mia sorella vicino a . Mia mamma sta peggiorando.*

Io ho lavorato a San Paolo per quattro anni. Nel mentre sono stata due o tre mesi in .

Io andavo a fare prostituzione non avevo dimora fissa. Andavo con l'autobus. Sono stata ad Araxá in . Ad Araxá sono stata sempre nella stessa casa. Lavoravo sia per strada sia con contatti.

l'ho conosciuto in .

Il volo che mi hanno dato era per Fiumicino e poi per Minsk Non ho più contatti con la rete che mi ha inviata. So solo che una mia amica transessuale è partita come me dopo di me ed è stata arrestata in Ucraina. Ci fecero la proposta a tutte e due. Ho visto un video che mi hanno mandato i trans di San Paolo.

Ad la droga doveva esser pagata a quelli che mi hanno incaricato di portarla direttamente dai compratori. A me dovevano pagare solo le persone del Brasile. All'aeroporto ci sarebbero state persone con un cartello che mi venivano a prendere. Avevo già il biglietto andata e ritorno dovevo stare tre giorni in Bielorussia. Anche a ritorno sarei passata da Roma.

I miei amici trans hanno saputo dopo quello che mi era successo.

Non ho più avuto contatti con le persone che mi hanno spedita.

Ho paura che se torno mi costringono a lavorare per loro per pagare la droga. Hanno la copia dei documenti e quindi mi costringono a lavorare per pagare. Alla mia famiglia non hanno fatto nulla ma se mi trovano rischio.

Io non potrei tornare dalla mia famiglia per non coinvolgerli anche se sanno che ho cambiato sesso e che lavoravo come prostituta.

A San Paolo vivevo a

Ho scontato la pena ho lavorato sino a Giugno con un contratto di apprendistato ed ora sto cercando lavoro».

3. La valutazione degli elementi offerti

3.1. Criteri di valutazione

In via preliminare, va richiamato il quadro normativo in tema di esame della domanda e riparto degli oneri probatori. Ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (di attuazione della



direttiva “qualifiche” 2004/83/CE, oggi rifiuta nella direttiva 2011/95/UE), l'accertamento concerne tutti gli elementi significativi della domanda ed è svolto in cooperazione con il richiedente (art. 3, comma 1).

In particolare, nella valutazione dei fatti e delle circostanze poste a fondamento dell'istanza, devono essere considerati, per quanto qui rileva (art. 3, comma 2): a) tutti i fatti pertinenti relativi al Paese di origine al momento dell'adozione della decisione (COI aggiornate e pertinenti); b) le dichiarazioni e la documentazione prodotta dal richiedente, il quale deve rendere noto se abbia subito o rischi di subire persecuzioni o danni gravi; c) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

Rileva altresì la previsione dell'art. 3, comma 4, secondo cui l'avere già subito persecuzioni o danni gravi (o minacce dirette) costituisce un serio indizio della fondatezza del timore o del rischio effettivo di danno grave, salvo che emergano elementi o motivi idonei a ritenere che tali eventi non siano suscettibili di ripetersi e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscano il ritorno nel Paese di origine.

La valutazione di credibilità non è rimessa a una mera impressione soggettiva del giudicante, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi secondo i criteri predeterminati dall'art. 3, comma 5, D.lgs. 251/2007, senza potersi arrestare alla sola mancanza di riscontri oggettivi del narrato (cfr., tra le altre, Cass. 6738/2021; Cass. 26921/2017; Cass. 8282/2013; Cass. 24064/2013; Cass. 16202/2012).

Nel perimetro dell'art. 3, comma 5, assumono particolare rilievo i seguenti indicatori valutativi, da intendersi in modo integrato e non atomistico:

- coerenza interna del racconto (assenza di discrasie non spiegate, incongruenze, omissioni significative);
- coerenza esterna (compatibilità del narrato con elementi obiettivi e con le COI pertinenti);
- adeguato grado di specificità e dettaglio, tenendo conto delle condizioni soggettive del richiedente e delle caratteristiche del fatto narrato;
- plausibilità/verosimiglianza, intesa in senso contestualizzato.

Quanto alla plausibilità, la giurisprudenza ha chiarito che il giudizio non può essere condotto “a misura” dell'esperienza del giudice o del cittadino europeo medio, ma deve essere calato nel contesto del Paese di origine e nel profilo individuale del richiedente (genere, età, istruzione, cultura), secondo la regola dell'id quod plerumque accidit declinata in chiave spazio-temporale



(Cass. sez. I, n. 6731/2021; in termini conformi anche il richiamo alla pubblicazione EASO, Valutazione delle prove e della credibilità, 2018).

3.2. Valutazione individuale e considerazione della vulnerabilità

L'esame deve essere individuale e tenere conto della situazione personale e generale in cui si inserisce la domanda, segnatamente della vulnerabilità del richiedente (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2021, n. 13147). In questa prospettiva, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ribadito che l'obbligo del richiedente di presentare gli elementi a sostegno "quanto prima" è temperato dal dovere delle autorità competenti di condurre il colloquio e la valutazione tenendo conto della situazione personale, procedendo a una valutazione individuale (CGUE, 2 dicembre 2014, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13).

3.3. Specificità dell'accertamento quando emergano indici di tratta

Quando la vicenda dedotta – per allegazione espressa o per indici emergenti in istruttoria – presenti profili riconducibili alla tratta di esseri umani, la valutazione di credibilità richiede cautele ulteriori.

In tali casi, assumono rilievo i parametri indicati nelle Linee guida per le Commissioni territoriali elaborate nell'ambito del progetto Commissione nazionale per il diritto di asilo – UNHCR (Identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral).

Tali linee guida, in sintesi, evidenziano che:

- possono emergere difficoltà nella ricostruzione del vissuto, frammentazione, reticenze e contraddizioni, anche per paura, vergogna, sfiducia verso l'autorità o condizionamenti (fisici/psicologici/sociali);
- non è decisivo che la persona si autoqualifichi come vittima di tratta; la negazione iniziale non è, di per sé, incompatibile con la vittimizzazione;
- traumi e soggezione possono incidere sulla capacità di narrare in modo lineare e cronologicamente ordinato;
- occorre approfondire anche narrazioni di "affrancamento" poco chiare da precedenti sfruttamenti, poiché possono essere parte delle strategie di controllo.

Coerentemente, la giurisprudenza di legittimità ha più volte rimarcato il ruolo attivo dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione, chiamati a esercitare poteri-doveri officiosi di indagine e ad acquisire COI aggiornate, con particolare approfondimento nelle ipotesi di più grave



aggressione della libertà e dignità personale (cfr. Cass. 26921/2017; Cass. 11170/2020; nonché Cass. 29603/2019; Cass., sez. lav., ord. n. 10/2021, nel passaggio qui richiamato).

Inoltre, trattandosi di fenomeno transnazionale complesso, l'analisi non può limitarsi al solo Paese di origine, ma deve estendersi anche ai Paesi di transito e destinazione, come previsto dall'art. 8 D.lgs. 25/2008, oltre che alle caratteristiche strutturali del fenomeno mediante fonti pertinenti (cfr. Cass., sez. I civ., ord. 12 gennaio 2022, n. 676, est. Russo).

3.4. Indicatori preliminari di tratta

Le citate Linee guida (pag. 50, nel testo richiamato) riportano indicatori preliminari che possono emergere anche in assenza di una specifica autoallegazione.

Per quanto qui interessa, essi includono, tra gli altri:

- condizioni personali e/o economiche fortemente disagiate; basso livello o assenza di istruzione;
- contesto familiare problematico o assenza di legami; condizioni di salute precarie;
- provenienza da aree esposte al fenomeno, alla luce delle COI;
- viaggio affrontato in condizioni di vulnerabilità (ad es. donna o minore solo/a; accompagnamento da persona poco conosciuta; presenza di sponsor/benefattore);
- caratteristiche del tragitto tipiche delle rotte criminali; scarsa conoscenza dei dettagli del viaggio;
- “passaggi” da persona a persona; sottrazione dei documenti;
- mancato pagamento del viaggio, debito da ripagare, richieste ulteriori di denaro;
- esperienze di sfruttamento nei Paesi di transito e/o “affrancamento” con modalità poco chiare.

Gli stessi criteri vanno intesi come parametri indicativi e aggiornabili: non occorre che ricorrano tutti, possono emergere solo alcuni; vanno letti nel loro complesso e integrati alla luce delle informazioni sul fenomeno nel Paese/area considerati.

3.5. Indicatori rilevanti ai fini della qualificazione giuridica di vittima di tratta ai fini di traffico di stupefacenti

In un parere pubblicato nel 2013, l'International Trafficking and Torture Centre (ITTC)¹ ha esaminato criticamente le conseguenze del discorso punitivo adottato nei confronti delle donne impiegate quali “mulì” nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti, evidenziando i rischi di una lettura esclusivamente repressiva che non tenga conto delle condizioni di vulnerabilità e

¹ INSTITUTO TERRA, TRABALHO E CIDADANIA. ITTC. Parecer Consequências do discurso punitivo contra mulheres “mulas” do tráfico internacional de drogas. São Paulo, 2013. (P.12)



sfruttamento in cui tali soggetti possono trovarsi.

Con riferimento ai soggetti collocati nei livelli inferiori e maggiormente esposti delle eventuali organizzazioni criminali — quali microtraffickanti e corrieri della droga — l'ITTC sottolinea la necessità di valutare una serie di circostanze idonee a incidere sulla qualificazione giuridica della condotta e sul grado di responsabilità penale. In particolare, dovrebbero essere oggetto di attenta considerazione le seguenti situazioni:

- l'eventuale impiego di mezzi di sfruttamento idonei a incidere sull'imputabilità o sull'illiceità dell'atto, quali la coercizione, la minaccia o l'uso della forza esercitati da soggetti appartenenti alla sfera relazionale della persona coinvolta (partner, amici, familiari, autorità religiose o comunitarie);

- la possibile sussistenza di un errore in ordine alla prestazione richiesta, ovvero alla natura delle “merci” da trasportare, nonché l'eventuale abuso di una condizione di vulnerabilità personale, economica o sociale della vittima.

Lo studio UNODC Brasile del 2022 *‘Estudo sobre vítimas de tráfico de pessoas exploradas para transporte de drogas’*² ha preso in considerazione specifici indicatori volti a verificare l'eventuale ricorrenza di elementi riconducibili alla tratta di esseri umani. Tra questi, assumono rilievo:

- la dichiarazione dell'imputato di essere stato indotto in errore circa la natura dell'attività svolta;

- il grado di conoscenza del collegamento tra il viaggio intrapreso e il traffico di sostanze stupefacenti, distinguendo se tale consapevolezza fosse presente sin dall'inizio, maturata nella fase preparatoria del viaggio ovvero acquisita soltanto al momento dell'arresto;

- l'eventuale allegazione, da parte dell'imputato, di aver subito violenze, minacce o forme di coercizione dirette nei propri confronti o nei confronti di membri della propria famiglia;

- l'affermazione di una situazione di indebitamento, in particolare nei confronti di soggetti coinvolti nell'organizzazione del viaggio o nell'assistenza legale.

Con riferimento al profilo socio-economico, sono stati analizzati, in ciascun caso, specifici indicatori di vulnerabilità, tra cui:

- il paese di origine;

²<https://dspace.mj.gov.br/bitstream/1/9792/1/Estudo%20sobre%20v%C3%ADtimas%20de%20tr%C3%A1fico%20de%20pessoas%20exploradas%20para%20transporte%20de%20drogas.pdf>



-le responsabilità familiari e l'onere di assistenza verso persone a carico;

-il genere;

-la sussistenza di condizioni di estrema necessità economica.

Ulteriori elementi presi in considerazione riguardano la motivazione dichiarata del viaggio, quale:

-la ricerca di un reddito da lavoro;

-l'esistenza di una proposta di lavoro o di alloggio;

-motivazioni di natura affettiva o relazionale.

Infine, tra gli indicatori utilizzati per accertare l'eventuale configurabilità della tratta di persone nelle sentenze analizzate, è stata valutata la modalità di finanziamento del viaggio, distinguendo se esso sia stato sostenuto:

-con risorse proprie dell'imputato;

-da una persona sconosciuta;

-dal soggetto che ha formulato l'offerta di lavoro o di alloggio;

-ovvero dall'imputato medesimo in modo autonomo.

4. Cornice COI rilevante nel caso di specie e nesso con il profilo individuale

La condizione individuale della ricorrente va dunque approfondita innanzitutto tenendo conto delle informazioni relative al **Brasile**, Paese colpito dal fenomeno della **tratta** degli esseri umani con **varie finalità di sfruttamento, incluso il traffico di stupefacenti**, nonché della possibilità di c.d. *re-trafficking* o di altri atti di persecuzione, alla luce della vicenda di tratta che emerge dal narrato e delle vulnerabilità che caratterizzano la richiedente anche in quanto **donna transessuale**.

4.1 La protezione delle persone transgender da parte dello Stato brasiliano

Secondo lo studio realizzato nel 2018 dall'Università di San Paolo (UNESP)³, il Brasile non dispone di una stima delle dimensioni della popolazione LGBTI o se il gruppo sia localizzato in aree specifiche. Gli scarsi indicatori socio-economici e gli alti tassi di violenza tra le persone LGBTI riscontrati sono molto preoccupanti e forniscono ulteriori prove della disuguaglianza e della

³ Proportion of ALGBT adult Brazilians, sociodemographic characteristics, and self-reported violence

<https://www.nature.com/articles/s41598-022-15103-y>



vulnerabilità che il gruppo deve affrontare. Lo studio ha rilevato che “considerando lo stigma per le persone LGBTI e dato che i dati sono stati raccolti di persona, le percentuali potrebbero essere sottostimate. A causa dell'emarginazione, gli LGBTI sono una popolazione difficile da raggiungere, il cui campionamento è distorto nei metodi non casuali o non specifico nei comuni metodi di campionamento casuale. I suddetti studi con campioni rappresentativi hanno campioni più grandi del nostro. Questi studi hanno raccolto i dati a distanza, mentre noi abbiamo intervistato i partecipanti di persona. Riteniamo che questo metodo sia migliore nel caso del nostro Paese, poiché il numero di brasiliani con accesso limitato a Internet e al telefono è ancora significativo”. Lo studio ha riscontrato che le persone diverse per genere e sessualità si trovano in modo omogeneo in tutte e 5 le subregioni brasiliane e rappresentano almeno il 12% della popolazione brasiliana adulta.

Lo studio ha utilizzato un campione formato da 6000 persone della popolazione adulta brasiliana, che ha risposto a un'indagine per valutare le caratteristiche sociodemografiche, l'identità di genere, l'orientamento sessuale e la violenza psicologica, fisica, verbale e sessuale auto-riferita. Tra gli adulti brasiliani, il 12,04% è lesbica, gay, bisessuale, trans a asessuale, nello specifico 5,76% asessuale, 0,93% lesbica, 1,37% gay, 2,12% bisessuale, 0,68% trans e 1,18% non-binario.¹⁵ Il 12% della popolazione brasiliana corrisponde a 19 milioni, secondo le statistiche IGBE.

Pertanto, sulla base dei dati riportati dall'Università di San Paolo e da IGBE, si ricava che le persone trans in Brasile sarebbero circa 1.074.000. Se a questo dato si affianca quello del numero delle persone transessuali uccise in Brasile dal 2008 al 2023, rilevato nel rapporto su “Omicidi e violenze contro travestiti e transessuali in Brasile nel 2023, Brasile-2024” elaborato dall'Associazione nazionale dei travestiti e dei transessuali (ANTRA)⁴, si può ricavare l'incidenza degli omicidi di persone trans sulla popolazione trans facendo il rapporto “omicidi persone trans/popolazione trans adulta in Brasile”. Prendendo a riferimento il 2018, a cui si riferiscono i dati dell'Università di San Paolo, in quell'anno sono state uccise 163 persone trans. Lo studio stesso studio ha denunciato fin dalla prima edizione del dossier la mancanza di dati governativi come un serio problema rilevando l'inesistenza e insufficienza dei dati se paragonati a quanto riportato dai canali di informazione. La sottostima è significativa, tenuto conto che, se una determinata notizia è stata pubblicata dalla stampa, ci si aspetta che questi casi siano debitamente registrati nelle fonti dati presso gli organi competenti, come stazioni di polizia e/o istituti di medicina legale (IML) in tutto il Brasile, così come nei dipartimenti di pubblica sicurezza o nelle agenzie di polizia. Tuttavia, è stato osservato esattamente il contrario, come corroborato dalle critiche del Forum di Pubblica

⁴ 17 ANTRA, ASSASSINATOS E VIOLÊNCIAS CONTRA TRAVESTIS E TRANSEXUAIS BRASILEIRAS EM 2023, Brazil-2024, <https://antrabrasil.files.wordpress.com/2024/01/dossieantra2024-web.pdf>, Dossier 2023



Sicurezza brasiliano, che segnala l'assenza di dati sulle persone LGBTQIA+ o la presenza di dati sostanzialmente discrepanti rispetto a quanto diffuso attraverso la notizia⁵.

In relazione ai dati assoluti degli anni 2017-2023 ANTRA ha mappato un totale di 1.057 omicidi di persone trans brasiliane, travestiti e persone non binarie, nello specifico 145 omicidi nel 2023, 131 nel 2022; 140 nel 2021; 175 nel 2020; 124 nel 2019; 163 nel 2018 e 179 nel 2017 (anno con il maggior numero di omicidi di persone trans) con una media annua di 151 omicidi e 13 casi al mese. Confrontando gli anni 2022 e 2023 si è registrato un aumento del 10,7% nel numero di omicidi contro persone trans, passati da 131 nel 2022 a 145 nel 2023. Allo stesso tempo, il Paese ha registrato un calo del 5,7% degli omicidi della popolazione generale. Lo studio ha rilevato che il Paese rimane al primo posto per numero di persone trans uccise al mondo⁶.

L'Observatório de Mortes e Violências Contra LGBTI+ ha rilevato che in Brasile nel 2022 sono state registrati 273 decessi violenti di persone LGBT, di questi, 228 sono stati omicidi, 30 suicidi e 15 per altre cause; nel 2021 sono state uccise almeno 316 persone all'interno della comunità e di queste 285 per omicidio, 26 suicidi e 5 per altre cause; circa un decesso ogni 29 ore. Gli uomini gay e le donne transgender hanno subito il maggior numero di violenze, pari al 90,5% dei casi. Per il 2020, il numero totale di morti LGBT+ registrato è stato di 237. L'articolo evidenzia che sebbene questa cifra rappresenti già una grande perdita di persone, solo a causa della loro identità di genere e/o del loro orientamento sessuale, ci sarebbero le evidenze che questi dati siano ancora sottostimati. L'assenza di dati governativi e l'uso di informazioni disponibili nei media indicano una limitazione metodologica della ricerca⁷.

Sugli omicidi per Stato ANTRA ha riferito che lo Stato di San Paolo ha registrato il maggior numero di omicidi (19) e lo Stato di Rio de Janeiro, invece, ha raddoppiato il numero di omicidi, passando dal 5° posto al 2°. Lo Stato del Ceará è passato da 11 a 12 casi e si è mantenuto al 3° posto e lo Stato di Piauí al 17° posto. Secondo il progetto Trans Murder Monitoring tra l'1 ottobre 2022 e il 30 settembre 2023 sono stati registrati nel mondo 321 omicidi di persone trans e di genere diverso. Il 74% di questi sono stati commessi in America latina e nei Caraibi e il 31 % è avvenuto in Brasile⁸.

Pertanto, come si evince dalle fonti, il clima di transfobia permane nel Paese, che non sembra essere

⁵ ANTRA, ASSASSINATOS E VIOLÊNCIAS CONTRA TRAVESTIS E TRANSEXUAIS BRASILEIRAS EM 2023, Brazil-

2024, <https://antrabrazil.files.wordpress.com/2024/01/dossieantra2024-web.pdf>, Dossier 2023

⁶ ANTRA, ASSASSINATOS E VIOLÊNCIAS CONTRA TRAVESTIS E TRANSEXUAIS BRASILEIRAS EM 2023, Brazil-

2024, <https://antrabrazil.files.wordpress.com/2024/01/dossieantra2024-web.pdf>, Dossier 2023

⁷ Dossiê denuncia 273 mortes e violências de pessoas LGBT em 2022, <https://observatoriomorteseviolenciaslgbtibrasil.org/dossie/mortes-lgbt-2022/>

⁸ Trans Murder Monitoring 2023 Global Update, <https://transrespect.org/en/trans-murder-monitoring-2023/>,



sempre in grado di assicurare la protezione alle vittime di episodi transfobici. Invero, secondo lo studio pubblicato dal Programa Atena nel 2023, frutto della collaborazione di diverse ONG che monitorano le politiche pubbliche, 19 dei 27 Stati brasiliani non hanno alcun programma per la comunità LGBTQIA+ e solo il 51% applica sanzioni amministrative per pregiudizi di genere e orientamento sessuale nelle agenzie governative. I dati spiegano alcune carenze istituzionali che rendono difficile la vita di questa popolazione in Brasile, il Paese con il maggior numero di persone transgender uccise al mondo”. I tassi di violenza nei confronti di queste persone sono tra i più alti. Le regioni con le minori tutele strutturali per le comunità LGBTQIA+ si trovano nel nord e nel nord-est del Brasile, storicamente le aree più povere del Paese⁹. Secondo il rapporto di ANTRA lo scenario generale sugli omicidi delle persone trans è caratterizzato dalla mancanza di dati e sottostima da parte del governo e la mancanza di azioni efficaci per combattere la violenza contro le persone LGBTQIA+.23

Il Comitato per i diritti umani delle NU ha espresso preoccupazione per gli alti livelli di omicidi e crimini d'odio che colpiscono in modo sproporzionato le persone di origine africana, le popolazioni indigene e le persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali, in particolare i transgender. Sebbene nel 2019 la Corte Suprema abbia stabilito che le disposizioni di legge per proteggere gli individui dal razzismo possono essere utilizzate nei casi di omofobia, il Comitato si rammarica della mancanza di una legislazione specifica che criminalizzi l'omofobia¹⁰.

Secondo il rapporto USDOS la violenza contro le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer o intersessuali (LGBTQI+) costituisce una seria preoccupazione. Mentre la violenza contro le persone LGBTQI+ è generalmente diminuita rispetto al 2017, è aumentata la violenza contro le persone transgender. Il Ministero Pubblico Federale è responsabile della registrazione delle denunce dei reati commessi sulla base di genere o orientamento sessuale, ma è stato lento a rispondere. Le persone transgender erano particolarmente a rischio di essere vittime di reati, compreso il traffico sessuale o di suicidio. Le ONG hanno citato come preoccupazione la mancanza di opportunità economiche per le persone LGBTQI+. Secondo Grupo Gay da Bahia, il 33% delle aziende ha evitato di assumere dipendenti LGBTQI+ e il 90% delle donne transgender si è dedicato al sesso a pagamento perché non riusciva a trovare un'alternativa lavorativa. Le donne transgender spesso pagavano i trafficanti di esseri umani per la protezione e le spese giornaliere per

⁹ Most states in Brazil lack protection for LGBTQIA+ community; new secretary calls for reforms, <https://www.brazilreports.com/most-states-in-brazil-lack-protection-for-lgbtqia-community-new-secretary-calls-for-reforms/4288/>

¹⁰ ANTRA, ASSASSINATOS E VIOLÊNCIAS CONTRA TRAVESTIS E TRANSEXUAIS BRASILEIRAS EM 2023, Brazil-2024, <https://antrabrasil.files.wordpress.com/2024/01/dossieantra2024-web.pdf>



l'alloggio. Quando non potevano pagare, venivano picchiati e fatti morire di fame. I trafficanti prendevano di mira le donne transgender, attirandole con offerte di interventi chirurgici per il cambio di genere e successivamente sfruttandole nel traffico sessuale quando non erano in grado di ripagare il costo della procedura. Secondo alcuni leader LGBTQI+, la pandemia di COVID-19 ha limitato gravemente l'accesso della popolazione LGBTQI+ alle risorse sanitarie pubbliche e di salute mentale, e molti si trovavano in situazioni domestiche di abuso con famiglie che non li sostenevano. Secondo alcune fonti della società civile, i lavoratori LGBTQI+, che avevano maggiori probabilità di lavorare nell'economia informale, hanno perso il lavoro a un tasso molto più elevato rispetto alla popolazione generale durante la pandemia¹¹.

4.2 Profilo delle vittime di tratta

Secondo quanto rileva il Dipartimento di Stato Americano nel suo **rapporto del 2025 Trafficking in Persons sul Brasile**¹², che prende in osservazione gli ultimi cinque anni, la tratta colpisce tutte le comunità e i trafficanti sfruttano vittime brasiliane e straniere in Brasile e sfruttano vittime brasiliane all'estero. Sfruttano donne e minori provenienti dal Brasile e da altri Paesi sudamericani, soprattutto Bolivia, Paraguay e Venezuela, nella tratta sessuale in Brasile. Lo sfruttamento sessuale di minori è comune lungo le principali autostrade. I trafficanti sfruttano brasiliani, in particolare uomini afro-brasiliani, in situazioni che possono integrare lavoro forzato. Gruppi criminali organizzati sono associati allo sfruttamento di donne e ragazze nella tratta sessuale negli Stati di Amazonas, Minas Gerais, Rio Grande, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e altri. Lo sfruttamento sessuale commerciale di minori e l'abuso da parte di visitatori stranieri rimangono endemici, soprattutto in aree turistiche e costiere; molti autori provengono da Europa e Stati Uniti. Il lavoro forzato in aree rurali è associato a produzione di carbone, allevamento bovino, industrie del sale, disboscamento, miniere e coltivazione di sisal, zucchero, uva, caffè, aglio e cera di carnauba. In aree urbane, il lavoro forzato riguarda lavoro in fabbrica (inclusa l'industria tessile di San Paolo), edilizia, lavoro domestico (talora per decenni) e settore alberghiero. **I trafficanti costringono le vittime, soprattutto stranieri da Bolivia, Sudafrica e Venezuela, al traffico di droga e ad altri reati.** Molte vittime identificate provengono da Stati del nord-est, come Maranhão. La maggior parte delle vittime identificate sono persone "di colore" e molte sono afro-brasiliane o comunque di discendenza africana. **Fonti multiple riferiscono che soggetti che gli operatori descrivono come donne transgender sono estremamente vulnerabili alla tratta in Brasile e all'estero**

¹¹ Country Reports on Human Rights Practices: Brazil, 2022
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2023/02/415610_BRAZIL-2022-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf

¹² USDOS - US Department of State: 2025 Trafficking in Persons Report: Brazil, 29 September 2025
<https://www.ecoi.net/en/document/2130529.html> [accessed 30 January 2026]



per ostracismo sociale, alti livelli di violenza e domanda di sesso a pagamento su questa popolazione. Le segnalazioni indicano che i trafficanti manipolano o costruiscono debiti per coartare le vittime descritte come transgender, addebitando vitto/alloggio, “protezione” o procedure mediche. I trafficanti usano comunemente reclutamento ingannevole e coercizione basata sul debito. Sempre più ricorrono ad annunci online, social media e altri strumenti digitali. Gli autori di “lavoro schiavistico” agiscono con impunità e **le vittime, incluse quelle di tratta, sono altamente esposte al rischio di ri-vittimizzazione.**

Ricerche recenti sulla prevalenza suggeriscono un’attività molto elevata.

La tratta di persone finalizzata alla commissione di reati è stata oggetto di analisi nel Diagnóstico ENAFRON. A titolo esemplificativo, lo studio segnala che, nello Stato del Pará, donne e persone transgender sarebbero state trafficate verso San Paolo e successivamente condotte in Europa, dove sarebbero state costrette a trasportare sostanze stupefacenti, confermando l’esistenza di schemi di sfruttamento riconducibili alla tratta di esseri umani ai fini della commissione di reati¹³.

4.3 Il reato di tratta in Brasile

Con riferimento al contesto brasiliano, a seguito della ratifica e ricezione del Protocollo di Palermo, si sono registrati significativi mutamenti nell’ordinamento penale interno in materia di tratta di esseri umani. L’intervento normativo più rilevante è rappresentato dalla legge n. 13.344 del 2016, la quale ha abrogato gli articoli 231 e 231-A del Codice Penale Brasiliano (CPB) e ha introdotto una nuova fattispecie incriminatrice all’articolo 149-A, specificamente dedicata alla tratta di persone.

L’articolo 149-A del CPB definisce la tratta di persone come l’insieme delle condotte di reclutamento, sollecitazione, trasporto, trasferimento, acquisto, ospitalità o accoglienza di una persona, poste in essere mediante grave minaccia, violenza, coercizione, frode o abuso, qualora finalizzate a uno dei seguenti scopi di sfruttamento:

- I) rimozione di organi, tessuti o parti del corpo;
- II) sottoposizione a lavoro in condizioni analoghe a quelle della schiavitù;
- III) assoggettamento a qualsiasi forma di servitù;
- IV) adozione illegale;
- V) sfruttamento sessuale.

¹³ SEGRETARIATO NAZIONALE DI GIUSTIZIA. Ricerca sugli Enafron. Diagnosi della tratta di persone nelle zone di frontiera. Brasilia. 2013. Disponibile all'indirizzo: https://www.justica.gov.br/its-protection/people-trafficking/publications/annexes-research/research_-e-nafron_202x266mm_1710_19h00_web.pdf



Per tali condotte è prevista la pena della reclusione da quattro a otto anni, oltre alla multa. La sanzione è aumentata da un terzo alla metà qualora ricorra una delle seguenti circostanze aggravanti:

- I) il reato sia commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni o con abuso delle stesse;
- II) la vittima sia un minore, un adolescente, un anziano o una persona con disabilità;
- III) l'agente si avvalga di rapporti di parentela, relazioni domestiche, convivenza, ospitalità, dipendenza economica, autorità o superiorità gerarchica derivanti dall'esercizio di lavoro, posizione o funzione;
- IV) la vittima venga trasferita o allontanata dal territorio nazionale.

La pena è invece ridotta da un terzo a due terzi qualora l'autore del reato non sia membro di un'organizzazione criminale¹⁴.

Con riferimento ai mezzi tipici previsti dalla fattispecie incriminatrice — grave minaccia, violenza, coercizione, frode o abuso — la Relazione Nazionale sulla Trata di Esseri Umani in Brasile, basata sui dati relativi al periodo 2014–2016 e pubblicata dal Ministero della Giustizia in collaborazione con l'UNODC, chiarisce che la coercizione può assumere natura fisica, morale o psicologica. La frode ricorre, invece, quando il trafficante induce la vittima all'acconsentimento mediante strumenti ingannevoli, quali contratti di lavoro fittizi, false promesse di occupazione, matrimonio o altre opportunità. L'abuso si configura quando l'agente sfrutta una posizione di potere o autorità — ad esempio in una relazione gerarchica — ovvero una condizione di vulnerabilità della persona trafficata, quale una situazione di grave difficoltà economica o familiare, al fine di ottenere il consenso alla condotta o all'attività cui la vittima è destinata¹⁵.

L'introduzione dell'articolo 149-A nel 2016 ha contribuito a un significativo avvicinamento della legislazione penale brasiliana agli standard internazionali stabiliti dal Protocollo di Palermo, in particolare attraverso la previsione espressa di nuove forme di sfruttamento, quali la rimozione di organi, il lavoro in condizioni analoghe alla schiavitù e le diverse forme di servitù. La finalità di sfruttamento sessuale, anch'essa prevista dal Protocollo, era già contemplata dalla normativa nazionale antecedente alla riforma del 2016. Ulteriore elemento di avanzamento è rappresentato dall'inclusione dell'adozione illegale tra le finalità tipiche della tratta di persone. Tuttavia, nonostante tale allineamento, il legislatore brasiliano ha optato per una definizione tassativa ed esaustiva delle finalità di sfruttamento, differenziandosi dal Protocollo di Palermo, il quale adotta

¹⁴ BRASILE. Codice Penale Brasiliano, 1940.

¹⁵ SEGRETERIATO NAZIONALE DELLA GIUSTIZIA & DIPARTIMENTO DELLE NAZIONI UNITE SULLE DROGHE E LA CRIMINE. Relazione nazionale sulla tratta di esseri umani: Dati 2014-2016. Brasilia: Ministero della Giustizia. 2017.



una formulazione di carattere esemplificativo, idonea a ricomprendere anche ulteriori e diverse forme di sfruttamento.

La mancata previsione, nella legislazione penale brasiliana, della tratta di persone finalizzata alla commissione di reati rappresenta una delle principali criticità del sistema normativo vigente. Tale lacuna rende complesso il riconoscimento dello status di vittima della tratta e, conseguentemente, l'applicazione delle misure di protezione e delle garanzie giuridiche nei confronti di soggetti che abbiano commesso reati come conseguenza diretta della loro condizione di sfruttamento.

Nonostante l'assenza di una specifica previsione normativa, studi nazionali hanno segnalato l'esistenza di tale forma di sfruttamento. Tra questi, la *Diagnosis on Trafficking in Persons in Border Areas*, elaborata nell'ambito della Strategia Nazionale per la Sicurezza Pubblica nelle Aree di Frontiera (ENAFRON)¹⁶, **definisce la tratta di persone ai fini della commissione di reati come quelle situazioni in cui la vittima è costretta o indotta a svolgere attività criminali. Tali attività includono, a titolo esemplificativo, il trasporto di sostanze stupefacenti, la commissione di piccoli furti, il maltrattamento di bambini e adolescenti, lo sfruttamento sessuale di minori e adulti, la vendita o consegna di minori in cambio di un corrispettivo economico o di altra utilità, nonché condotte di contrabbando o appropriazione indebita.**

4.4 Il ruolo del Brasile nel traffico internazionale di stupefacenti

Il *World Drug Report* pubblicato dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC)¹⁷ evidenzia come il Sud America continui a rivestire un ruolo centrale nel traffico internazionale di cocaina. Tale area geografica è risultata responsabile dell'83% della quantità totale di cocaina sequestrata a livello mondiale. Tra i quindici Paesi che hanno registrato i quantitativi più elevati di sequestri di cocaina, dieci sono situati nel continente americano, quattro in Europa occidentale e centrale e uno in Asia, a conferma della persistente concentrazione del fenomeno nelle Americhe e dei principali corridoi di traffico verso l'Europa. Secondo i dati forniti dalla Polizia Federale brasiliana e pubblicati dal Centro di Eccellenza dell'UNODC per la Riduzione dell'Offerta di Droghe Illecite (CoE)¹⁸, nel solo 2019 in Brasile sono state sequestrate 104.582 unità di cocaina. Tali dati collocano il Paese tra quelli maggiormente coinvolti nelle dinamiche del traffico internazionale di sostanze stupefacenti. La letteratura scientifica nazionale e internazionale riconosce il Brasile quale territorio strategico di transito nel commercio illecito di droghe, in

¹⁶ SEGRETERIA NAZIONALE DI GIUSTIZIA. Ricerca sugli Enafron. Diagnosi della tratta di persone nelle zone di frontiera. Brasilia. 2013. Disponibile all'indirizzo: https://www.justica.gov.br/your-protection/people-trafficking/publications/annexes-research/research_-enafron_202x266mm_1710_19h00_web.pdf

¹⁷ UNODC, *World Drugs Report*, <https://www.unodc.org/res/wdr2021/field/>

¹⁸ Disponibile all'indirizzo: <https://www.cdebrasil.org.br/about/>



particolare per le sostanze prodotte in Bolivia, Perù, Colombia e Paraguay¹⁹. Il Paese si configura, infatti, sia come mercato di consumo sia come piattaforma logistica di passaggio e distribuzione della cocaina verso altri continenti, in particolare l'Europa e l'Africa.

In tale contesto, il rapporto UNODC rileva che, **tra i cittadini latinoamericani arrestati in Europa per il trasporto di cocaina nel periodo compreso tra il 2018 e il 2020, i cittadini brasiliani occupano la terza posizione per numero di arresti e sequestri**, preceduti dai cittadini peruviani e colombiani.

Un ruolo di rilievo è attribuito all'Aeroporto Internazionale di Guarulhos, situato nello Stato di San Paolo, il più grande aeroporto del Sud America, che risulta essere lo scalo con il più elevato volume di sequestri di droga a livello mondiale, prevalentemente trasportata tramite cosiddetti "muli" del traffico, sia mediante il trasporto in valigia sia mediante occultamento sul corpo della persona²⁰.

4.5 Il coinvolgimento delle reti nigeriane nel traffico transnazionale di droga dal Brasile

Secondo quanto rilevato dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) nel rapporto "*Organized Crime in Nigeria: A Threat Assessment*"²¹, **le reti criminali di origine nigeriana fanno ampio ricorso a corrieri per il trasporto di piccole quantità di cocaina su voli commerciali, prevalentemente attraverso il territorio brasiliano**. I corrieri nigeriani hanno assunto un ruolo significativo nell'espansione del traffico transnazionale di cocaina, inserendosi nei circuiti logistici esistenti e sfruttando vulnerabilità nei sistemi di distribuzione globali dei gruppi criminali latinoamericani. In tal modo, essi hanno intercettato segmenti di domanda non soddisfatta e contribuito all'apertura di nuovi mercati di destinazione. Secondo quanto dichiarato da Ted Leggett, funzionario di ricerca presso l'UNODC e coautore del citato rapporto, **le reti di traffico operanti all'interno della diaspora nigeriana si caratterizzano per dimensioni ridotte e per una struttura informale e flessibile**²².

Tali reti risultano generalmente composte da soggetti che non perseguono un coinvolgimento stabile e continuativo nel traffico di stupefacenti, interrompendo l'attività illecita una volta conseguiti profitti ritenuti sufficienti e reinvestendo successivamente in altre attività economiche.

¹⁹ UNODC, *World Drugs Report*, <https://www.unodc.org/res/wdr2021/field/>

²⁰ Hartmann, Erika de Oliveira; BORGES, Guilherme Roman e ARAÚJO, Jorge Alberto de Araújo. TRAFFICO INTERNAZIONALE DEGLI IMPIANTI / TRAFFICO INTERNAZIONALE DI DROGA Flusso presso il più grande aeroporto internazionale del Brasile – Aeroporto di Guarulhos. 2016

²¹ UNODC, ORGANIZED CRIME IN NIGERIA: A THREAT ASSESSMENT, <https://insightcrime.org/wp-content/uploads/2023/09/UNODC-Nigeria.pdf>

²² Insight Crime, *Nigerian Couriers Central to Brazil-West Africa Cocaine Route*, Gavin Voss 28 Sep 2023, <https://insightcrime.org/news/nigerian-couriers-key-brazil-west-africa-cocaine-route/>



Le organizzazioni di corrieri fanno prevalentemente ricorso al reclutamento di persone in condizioni di vulnerabilità economica o sociale, interessate a ottenere un guadagno immediato²³.

I corrieri trasportano generalmente modeste quantità di cocaina, ingerendola ovvero occultandola nei bagagli, dimostrando una conoscenza approfondita dei protocolli di sicurezza aeroportuale. **In alcuni casi, le reti tollerano consapevolmente l'arresto di determinati corrieri** al fine di distogliere l'attenzione delle forze dell'ordine e agevolare il transito di altri soggetti²⁴.

Tali modalità operative rendono particolarmente complessa l'azione di contrasto da parte delle autorità competenti, in quanto l'appartenenza alle reti risulta fluida e facilmente sostituibile: a ogni arresto corrisponde, di norma, l'immediata immissione di un nuovo corriere nel circuito illecito²⁵.

Nel contesto urbano di San Paolo, tuttavia, le reti nigeriane non risultano in grado di competere con l'egemonia criminale esercitata dal Primeiro Comando da Capital (PCC), principale organizzazione criminale e primario attore nel traffico di cocaina in Brasile. Il PCC esercita un controllo pervasivo sul mercato locale e sulle principali rotte di transito della cocaina, inclusi i flussi provenienti dalla Bolivia. In tale scenario, **i gruppi di corrieri nigeriani hanno instaurato rapporti di cooperazione e accordi operativi con il PCC.** Come evidenziato dal rapporto UNODC, i trafficanti nigeriani costituiscono una componente rilevante della rotta dell'Africa occidentale almeno dal 2005, circostanza che ha consentito loro di sviluppare competenze specifiche, reti relazionali consolidate e un know-how logistico tale da renderli partner funzionali e strategici per le organizzazioni criminali brasiliane²⁶.

4.6 Modalità di sfruttamento delle vittime di tratta nel traffico di sostanze stupefacenti

Come si è visto, tra la molteplicità di condotte illecite che possono costituire finalità di sfruttamento nella tratta di esseri umani, rientra anche quello dello **sfruttamento dei c.d. "muli" nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti.** Con tale espressione si intendono i soggetti che trasportano sostanze illegali, occultandole nel proprio corpo, mediante ingestione, ovvero all'interno dei propri effetti personali, al fine di trasferirle da uno Stato a un altro.

²³ Insight Crime, *Nigerian Couriers Central to Brazil-West Africa Cocaine Route*, Gavin Voss 28 Sep 2023, <https://insightcrime.org/news/nigerian-couriers-key-brazil-west-africa-cocaine-route/>

²⁴ Insight Crime, *Nigerian Couriers Central to Brazil-West Africa Cocaine Route*, Gavin Voss 28 Sep 2023, <https://insightcrime.org/news/nigerian-couriers-key-brazil-west-africa-cocaine-route/>

²⁵ Insight Crime, *Nigerian Couriers Central to Brazil-West Africa Cocaine Route*, Gavin Voss 28 Sep 2023, <https://insightcrime.org/news/nigerian-couriers-key-brazil-west-africa-cocaine-route/>

²⁶ Insight Crime, *Nigerian Couriers Central to Brazil-West Africa Cocaine Route*, Gavin Voss 28 Sep 2023, <https://insightcrime.org/news/nigerian-couriers-key-brazil-west-africa-cocaine-route/>



Lo studio nazionale pubblicato nel 2018 dall'Associazione Brasiliana per la Difesa delle Donne, dei Bambini e dei Giovani (ASBRAD), basato sulle esperienze e sulle percezioni raccolte nell'ambito del progetto "Borders: Assistenza umanitaria alle donne in situazioni di tratta di esseri umani e altre forme di violenza"²⁷, evidenzia come le persone impiegate quali "muli" nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti, una volta arrestate e condannate, **non ricevano, di regola, compensi economici significativi per il trasporto della droga.**

Lo studio sottolinea, inoltre, che la denuncia anonima costituisce la principale modalità attraverso la quale la Polizia Federale individua e procede all'arresto in flagranza delle donne e delle ragazze impiegate come corrieri. Secondo quanto riportato, tali segnalazioni sarebbero frequentemente effettuate dalle stesse organizzazioni criminali coinvolte nel traffico, che utilizzerebbero i corrieri come strumenti di distrazione. In particolare, numerose vittime hanno riferito di ritenere di essere state **deliberatamente denunciate dalle reti criminali di appartenenza e di essere state considerate meri "bode expiatórios" — assimilabili alla metafora dei cosiddetti "tori piranha" — ossia soggetti sacrificabili, utilizzati per attirare l'attenzione delle autorità di polizia e consentire il transito indisturbato di carichi di droga di maggiore entità al momento del loro arresto.**

Nell'ambito dell'analisi giurisprudenziale condotta dall'UNDOC, le sentenze sono state esaminate anche con riferimento alla modalità di finanziamento dei viaggi, al fine di verificare se questi fossero sostenuti con risorse proprie o finanziati da terzi. È emerso che in tutti i casi il viaggio era stato integralmente finanziato dal soggetto reclutatore della "mula". Tale ricorrenza appare **indicativa dell'inserimento delle persone coinvolte all'interno di una rete di sfruttamento strutturata, nella quale i "muli" assumono il ruolo di meri esecutori sostituibili, reclutati come strumenti usa e getta funzionali al traffico illecito**²⁸.

5. La valutazione del Collegio

Alla luce dei criteri generali dell'art. 3 D.lgs. 251/2007 e dei parametri specifici connessi alla possibile tratta, nonché delle COI pertinenti sopra richiamate, può ora procedersi alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla ricorrente e alla qualificazione giuridica della vicenda.

In sede giudiziale la ricorrente ha reso dichiarazioni nel complesso sovrapponibili a quelle già

²⁷ ASBRAD. Percezioni sulla tratta di persone e altre forme di violenza contro le donne alle frontiere brasiliane, 2018. P.156.

²⁸ <https://dspace.mj.gov.br/bitstream/1/9792/1/Estudo%20sobre%20v%C3%ADtimas%20de%20tr%C3%A1fico%20de%20pessoas%20exploradas%20para%20transporte%20de%20drogas.pdf>



fornite dinanzi alla Commissione Territoriale, confermando, in particolare, un quadro di marcata vulnerabilità personale e socio-economica, strettamente connesso alla condizione di donna transgender e al fatto di essersi mantenuta per anni mediante l'attività di prostituzione, in un contesto di instabilità e di elevata esposizione a violenze. In tal senso, è significativo quanto riferito in udienza circa la precarietà della vita quotidiana e i continui spostamenti tra São Paulo e

per svolgere attività di prostituzione: *«Io ho lavorato a San Paolo per quattro anni. Nel mentre sono stata due o tre mesi in Minas Gerais. Io andavo a fare prostituzione, non avevo dimora fissa. Andavo con l'autobus. Sono stata ad Araxá in (...) Lavoravo sia per strada sia con contatti. l'ho conosciuto in ».*

Già in sede amministrativa la ricorrente aveva inoltre rappresentato una rete familiare fragile e conflittuale, con eventi di vita precoci idonei a incidere sulle risorse di supporto: la crescita presso la nonna paterna dopo la separazione dei genitori; rapporti problematici con la madre; il decesso del padre per alcolismo; i successivi trasferimenti prima presso una zia dopo la morte della nonna, e poi da sola in altro stato.

Tali elementi, valutati unitamente, delineano una traiettoria esistenziale segnata da scarse reti protettive, instabilità e bisogno economico, fattori che – secondo le COI acquisite – costituiscono terreno tipico di reclutamento per forme di sfruttamento e assoggettamento.

Quanto al coinvolgimento nel trasporto di cocaina, la ricorrente, anche in questa sede, non ha fornito elementi ulteriori circa l'identità e la struttura del gruppo che avrebbe organizzato l'operazione, limitandosi a ribadire il nucleo essenziale del racconto: l'incontro, nel contesto della prostituzione in s, con un "cliente" che si faceva chiamare (in precedenza indicato come Fernando Gabriel), e la proposta di effettuare un trasporto di stupefacente.

Tale carenza descrittiva, tuttavia, non può essere automaticamente interpretata in senso negativo. È, infatti, verosimile che soggetti impiegati come meri corrieri al primo trasporto dispongano di informazioni estremamente limitate, proprio perché collocati nel livello più basso e sostituibile della filiera.

Le dichiarazioni rese in sede amministrativa circa la presenza, in Brasile, di reti composte anche da soggetti nigeriani attive nel traffico di cocaina non risultano incompatibili con le COI reperite, che descrivono -in termini generali- la complessità delle filiere transnazionali e la frequente utilizzazione di corrieri vulnerabili per il trasporto di quantitativi anche significativi.

In ogni caso, il dato oggettivo del quantitativo sequestrato (due chilogrammi di cocaina) e della destinazione finale (Bielorussia) appare maggiormente compatibile con un inserimento in una



catena organizzata di traffico piuttosto che con un'iniziativa isolata e priva di regia esterna; ciò anche a prescindere dall'esatta "etichetta" attribuibile al gruppo.

Sulla stampa si rinvencono plurime notizie circa il ruolo della Bielorussia quale snodo di transito della cocaina proveniente dal Sud America verso i mercati europei e la Russia, nonché circa l'esecuzione di arresti di soggetti impiegati quali corrieri ("muli") del traffico.²⁹

Sotto il profilo della possibile tratta ai fini della commissione di reati, il Collegio ritiene che la vicenda, letta nella sua globalità, presenti molteplici indicatori coerenti con i parametri analitici richiamati dalla letteratura specialistica e, in particolare, con gli indicatori individuati in studi UNODC riferiti ai casi di sfruttamento di corrieri ("muli") nel traffico di stupefacenti in Brasile. In particolare, risultano rilevanti:

- la vulnerabilità intrinseca e preesistente (donna transgender, attività di sex work, precarietà economica e abitativa, fragilità della rete familiare);
- la vulnerabilità contingente, esplicitamente collegata al bisogno di reperire risorse per la madre;
- l'elemento dell'inganno su modalità e destinazione (accordo prospettato come trasporto mediante ingestione di ovuli e destinazione Portogallo, poi mutato in trasporto "in valigia" e destinazione Bielorussia);
- la condizione di sostanziale non reversibilità della scelta una volta ricevuto l'anticipo e consegnato il denaro alla madre, con prospettazione di vincolo restitutorio e conseguenze ritorsive;
- il controllo logistico del viaggio da parte di terzi (accoglienza, alloggio, predisposizione del viaggio), indice tipico di eterodirezione.

A ciò si aggiunge la relazione dell'ente anti-tratta prodotta in atti, dalla quale emerge l'avvio di un percorso di tutela. Tale documento costituisce un ulteriore elemento di riscontro esterno rispetto alla lettura complessiva del profilo di vulnerabilità e delle dinamiche di reclutamento e condizionamento.

Dal provvedimento di diniego si evince che la Commissione Territoriale aveva preso in

²⁹ *Global Organized Crime Index - Belarus*, <https://ocindex.net/country/belarus>
The rise of war-hardened Balkan crime groups in South America's cocaine market
<https://www.intellinews.com/the-rise-of-war-hardened-balkan-crime-groups-in-south-america-s-cocaine-market-374905/>
Drug Mules Smuggling Cocaine Arrested in Minsk - The drugs came from South America
<https://nashaniva.com/en/74307>



considerazione il dubbio circa la possibile tratta, giungendo tuttavia ad escluderla sul presupposto che -pur a fronte del mutamento di modalità e destinazione- la ricorrente avrebbe “consapevolmente accettato” di trasportare droga per trarne profitto.

Tale conclusione, a parere del Collegio, non è condivisibile, poiché sovrappone indebitamente la consapevolezza dell'illiceità della condotta all'assenza di sfruttamento e di abuso.

Ai fini dell'identificazione della tratta, infatti, assume rilievo decisivo non tanto se la persona “sapesse” di trasportare qualcosa di illecito, quanto se l'adesione sia stata ottenuta mediante uno dei mezzi tipici (inganno, coercizione, minaccia, abuso) e, soprattutto, mediante abuso di una condizione di vulnerabilità.

Per “posizione di vulnerabilità” deve intendersi quella situazione in cui la persona *«non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima»* (direttiva 2011/36/UE, art. 2, par. 2).

Questa appare, in concreto, la condizione in cui si trovava la ricorrente all'atto dell'accettazione del trasporto: non solo per la necessità di reperire denaro per la madre, ma anche -in modo strutturale- per la condizione di marginalizzazione legata alla condizione di donna transessuale nel contesto brasiliano, che, nonostante un percorso scolastico e una breve esperienza lavorativa, l'aveva condotta da anni a vivere di prostituzione di strada, con elevata esposizione alla violenza.

In termini generali, la Corte costituzionale ha riconosciuto come *«la scelta di "vendere sesso" trova alla sua radice, nella larghissima maggioranza dei casi, fattori che condizionano e limitano la libertà di autodeterminazione dell'individuo, riducendo, talora drasticamente, il ventaglio delle sue opzioni esistenziali»* (Corte cost. n. 141/2019).

In tale prospettiva, anche ove si ritenesse che la ricorrente avesse una qualche consapevolezza iniziale del trasporto, ciò non escluderebbe che sia stata indotta in errore sulle condizioni concrete dell'attività e che la sua libertà di scelta sia stata compressa dall'inganno e dall'abuso della vulnerabilità, con conseguente non decisività del “consenso”.

L'elemento normativo dell'abuso di una situazione di vulnerabilità è stato individuato dalla dottrina e dagli organismi internazionali come il principale mezzo utilizzato dai trafficanti di esseri umani per il reclutamento delle vittime e per la loro sottoposizione alle diverse forme di sfruttamento³⁰.

Nonostante l'esplicita previsione contenuta nel Protocollo di Palermo, la nozione di “abuso di una

³⁰ UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2020 (Relazione globale sulla tratta di esseri umani 2020). Pubblicazione delle Nazioni Unite, 2020. P.72.



situazione di vulnerabilità” si presenta come concetto di complessa delimitazione interpretativa. La sua applicazione pratica è, pertanto, segnata da rilevanti difficoltà operative, nonché da ampi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali. È significativo osservare che **l’articolo 149-A del Codice Penale Brasiliano non riproduce testualmente l’espressione “abuso di una situazione di vulnerabilità”, limitandosi a menzionare il più generico termine “abuso” tra i mezzi tipici attraverso cui si realizza la tratta di persone.** La centralità dell’abuso della vulnerabilità nella comprensione del fenomeno della tratta è stata espressamente riconosciuta dall’UNODC nello studio intitolato *“Abuse of a Position of Vulnerability and Other ‘Means’ within the Definition of Trafficking in Persons”*, nel quale si afferma che l’abuso di una situazione di vulnerabilità costituisce una caratteristica intrinseca della maggior parte, se non della totalità, dei casi di tratta di esseri umani³¹.

Secondo tale impostazione, alcuni fattori di vulnerabilità — quali l’età, la malattia, il genere e la povertà — risultano preesistenti o intrinseci alla condizione della vittima. Altri, invece, come l’isolamento sociale, la dipendenza economica o affettiva e, in taluni casi, la migrazione irregolare, possono essere creati o accentuati dallo sfruttatore al fine di massimizzare il controllo sulla persona trafficata. Entrambe le categorie di vulnerabilità sono suscettibili di essere abusate ai fini della tratta.

Tuttavia, nell’individuazione dei fattori di vulnerabilità, risulta essenziale distinguere tra la vulnerabilità intesa come condizione di suscettibilità alla tratta e l’abuso di una posizione di vulnerabilità quale mezzo attraverso il quale la tratta si realizza o diviene possibile. Tale distinzione assume rilievo fondamentale sotto il profilo giuridico, in quanto consente di evitare una sovrapposizione tra condizioni personali preesistenti e condotte attive imputabili all’autore del reato.

In questa prospettiva, la relazione finale sull’attuazione del primo Piano Nazionale di Contrasto alla Tratta di Esseri Umani in Brasile afferma che, in via generale, **le vittime risultano indebolite dalle condizioni di povertà in cui versano, divenendo bersagli privilegiati dei trafficanti, i quali sfruttano l’immaginario di una vita migliore, facendo leva sui desideri, sulle aspettative e sulle vulnerabilità individuali**³².

Analogamente, l’ultima Relazione sulla Tratta di Persone in Brasile, basata sull’analisi dei dati relativi al periodo 2017–2020, ribadisce che **le disuguaglianze strutturali fondate su razza, genere o classe sociale generano condizioni di vulnerabilità alla tratta di esseri umani, che**

³¹ UNODC, *“Abuse of a Position of Vulnerability and Other ‘Means’ within the Definition of Trafficking in Persons”*, 2013.

³² BRASILE. Ministero della Giustizia. Relazione finale sull’attuazione del piano nazionale di lotta contro la tratta di persone. Prima edizione. Brasilia, 2010. Disponibile all’indirizzo: <https://www.justica.gov.br/its-protection/people-trafficking/publications/Annexes-reports/etrapporporteurioplanonacional.pdf>.



possono essere intese come un substrato favorevole all'accettazione di proposte abusive.

La relazione sottolinea, altresì, che i mezzi utilizzati per collegare le condotte costitutive della tratta alle sue diverse finalità di sfruttamento sono elementi centrali per la configurazione del reato, evidenziando come i contesti di disuguaglianza sociale e di precarietà socio-economica siano determinanti per la comprensione del fenomeno. In particolare, si osserva che la capacità persuasiva delle condotte di seduzione e inganno si riduce significativamente in presenza di condizioni sociali più eque, mentre, al contrario, l'esistenza di profonde disuguaglianze facilita l'instaurarsi di rapporti di sfruttamento³³.

In linea con tali conclusioni, il *Global Report on Trafficking in Persons* dell'UNODC, pubblicato nel 2020, rileva che nel 51% dei casi di tratta analizzati **la vulnerabilità economica costituiva un fattore di rischio determinante**. Il rapporto precisa, inoltre, che, sebbene alcune caratteristiche individuali possano essere più frequentemente associate a specifiche forme di tratta, non esiste una tipologia unica di sfruttamento alla quale siano necessariamente esposte le persone in condizioni di grave necessità economica. Il rapporto evidenzia, altresì, l'esistenza di intersezioni tra vulnerabilità economiche e svantaggi strutturali. Questi ultimi sono definiti come condizioni individuali, familiari o socio-economiche che risultano sistematicamente svalutate o marginalizzate all'interno di una determinata società o comunità, collocando gli individui in una posizione di persistente svantaggio rispetto al resto della popolazione. In tali situazioni di intersezione, il rischio di tratta risulta ulteriormente aggravato, al punto che i trafficanti possono talvolta fare a meno di ricorrere a strumenti espliciti di inganno o coercizione per il reclutamento delle vittime. Infine, il rapporto globale UNODC individua le principali forme di sfruttamento riscontrate nei casi analizzati, tra cui lo sfruttamento sessuale (50%), lo sfruttamento lavorativo in condizioni analoghe alla schiavitù o di lavoro forzato (38%) e, **come terza tipologia più rilevante, la tratta finalizzata alla commissione di reati (6%)**³⁴.

Ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del Protocollo di Palermo, recepito nell'ordinamento giuridico brasiliano mediante il decreto n. 5.017 del 2004, **il consenso della vittima della tratta di esseri umani rispetto allo sfruttamento cui è destinata deve essere considerato giuridicamente irrilevante qualora sia stato impiegato uno dei mezzi tipici previsti dalla definizione di tratta, quali la minaccia, la coercizione, la violenza, l'inganno o l'abuso.**

Sul punto, l'UNODC, nella propria pubblicazione relativa all'attuazione del Protocollo di Palermo, ha chiarito che, una volta accertata la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tratta -ivi

³³ SEGRETARIATO NAZIONALE DELLA GIUSTIZIA & DIPARTIMENTO DELLE NAZIONI UNITE SULLE DROGHE E LA CRIMINE. Relazione nazionale sulla tratta di esseri umani: Dati 2017-2020. Brasilia: Ministero della Giustizia. 2021. P.12

³⁴ Global Report on Trafficking in Persons 2020 (Relazione globale sulla tratta di esseri umani 2020). Pubblicazione delle Nazioni Unite, 2020. P.72.



compreso l'utilizzo di uno dei mezzi tipici- **qualsiasi affermazione secondo cui la vittima avrebbe prestato il proprio consenso risulta priva di rilevanza giuridica. Anche nei casi in cui la persona fosse consapevole della natura dell'attività svolta, essa può essere stata indotta in errore in relazione alle condizioni concrete di svolgimento, successivamente rivelatesi sfruttatrici o coercitive**³⁵.

Tale interpretazione si pone in linea con i principi consolidati del diritto internazionale, secondo i quali è logicamente e giuridicamente impossibile riconoscere un consenso valido laddove siano stati impiegati i mezzi elencati nella definizione di tratta di esseri umani. Il consenso può, infatti, dirsi effettivo e giuridicamente rilevante esclusivamente quando la persona interessata dispone di una piena conoscenza di tutti gli elementi rilevanti e può esercitare il proprio libero arbitrio in assenza di pressioni, inganni o condizioni di vulnerabilità abusive.

In conclusione, il Collegio ritiene che, nel complesso, le dichiarazioni della ricorrente siano valutabili come pienamente attendibili e quindi credibili ai sensi dell'art. 3, comma 5, D.lgs. 251/2007: esse presentano un nucleo essenziale stabile e personalizzato, risultano esternamente compatibili con le COI quanto alle dinamiche di reclutamento e impiego di corrieri vulnerabili, e mostrano -pur con fisiologiche lacune sui profili identificativi dell'organizzazione- elementi che possono ragionevolmente spiegarsi anche alla luce di reticenze e frammentazioni tipiche delle persone assoggettate a dinamiche di tratta/sfruttamento.

6. Sulla domanda di protezione internazionale

Come noto, la verifica della credibilità delle dichiarazioni della richiedente costituisce il presupposto logico-giuridico per accedere alla seconda fase dell'esame della domanda, vale a dire la qualificazione dei fatti allegati al fine di stabilire se essi integrino un timore fondato di persecuzione, rilevante ai fini del riconoscimento dello status di rifugiata (cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 5 settembre 2012, Grande Sezione, cause riunite C-71/11 e C-99/11, Bundesrepublik Deutschland c. Y e Z).

L'accertamento richiesto ha natura prognostica e si sostanzia nella verifica della ragionevole possibilità che, in caso di rimpatrio, la richiedente sia esposta ad atti di persecuzione.

In tale prospettiva, assume rilievo il disposto dell'art. 3, comma 4, d.lgs. 251/2007, a mente del quale la pregressa sottoposizione a persecuzioni (ovvero a danni gravi, o a minacce dirette) costituisce "un serio indizio" della fondatezza del timore, salvo l'emersione di elementi idonei a ritenere che tali atti non siano destinati a ripetersi.

³⁵ UNIDC, Il ruolo del "consenso" nel protocollo sul traffico di persone. Nazioni Unite, Vienna. 2014. https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2014/UNODC_2014_Issue_Paper_Consent.pdf



Nel caso di specie, le dichiarazioni reputate credibili e la complessiva ricostruzione della vicenda, come già esposta, consentono di ravvisare un rischio individuale attuale di reiterazione di condotte riconducibili al paradigma persecutorio.

In primo luogo, la vicenda di reclutamento e impiego della ricorrente quale “mulo” per un traffico internazionale di stupefacenti – connotata da inganno sulle modalità e sulla destinazione del trasporto, nonché dall’abuso della sua condizione di vulnerabilità – induce a ritenere che ella sia stata vittima di tratta ed è idonea a integrare atti persecutori ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. a) del D.lgs. 251/2007.

Ciò posto, il rischio di reiterazione non può essere ricondotto esclusivamente alla – pur non implausibile – possibilità di ritorsioni da parte del gruppo criminale coinvolto nel precedente trasporto, ma deve essere valutato in termini complessivi, alla luce della combinazione di fattori individualizzanti che, nel caso concreto, permangono e che rendono ragionevole la prospettiva di nuovi episodi persecutori, anche nella forma del c.d. re-trafficking.

In particolare, la ricorrente presenta una vulnerabilità strutturale (donna transgender in un contesto sociale connotato da stigmatizzazione e violenza; pregressa marginalizzazione lavorativa; consolidata esperienza di prostituzione in strada, con elevata esposizione ad abusi), cui si associa una vulnerabilità relazionale (fragilità/insufficienza della rete familiare come fattore protettivo e, per quanto emerge dalle dichiarazioni, difficoltà a rientrare presso il nucleo d’origine senza esporre o esporre i familiari) e una vulnerabilità economico-abitativa (assenza di risorse e di una base di reinserimento realistico al rientro).

Tali elementi, considerati unitariamente, aumentano in modo significativo la probabilità che, in caso di rimpatrio, la ricorrente sia nuovamente intercettata da circuiti di sfruttamento o costretta, per necessità di sopravvivenza, a rientrare in contesti ad alto rischio (quali la prostituzione di strada), che le COI indicano come particolarmente permeabili all’aggancio da parte di reti criminali e alla vittimizzazione di persone transgender.

In questa prospettiva, l’esperienza pregressa di reclutamento -anche se non accompagnata da contatti successivi- costituisce un indicatore concreto di “agganciabilità” e di esposizione a modalità tipiche di controllo (inganno, abuso della vulnerabilità, vincoli restitutori o debitori, minacce implicite), e dunque rafforza la prognosi di rischio: non tanto perché la stessa specifica organizzazione persegua necessariamente la ricorrente, quanto perché la medesima combinazione di vulnerabilità che ha reso possibile il primo reclutamento non risulta, allo stato, neutralizzata.

Tale prognosi si salda, inoltre, con il profilo della riconducibilità degli atti persecutori a uno dei motivi di cui all’art. 8 D.lgs. 251/2007. La condizione di vittima di tratta integra l’appartenenza a un particolare gruppo sociale, così come il genere della ricorrente.



Le COI richiamate descrivono come la stigmatizzazione e l'esclusione strutturale costituiscano fattori che aumentano in modo significativo l'esposizione a violenze, sfruttamento e tratta, proprio in ragione dell'identità di genere.

Ne discende che, nel caso concreto, il rischio di nuovo assoggettamento a condotte di sfruttamento si presenta come rischio specifico e individualizzato, innervato dalla condizione personale della ricorrente e dal modo in cui essa è percepita e trattata nel contesto sociale di provenienza.

Infine, quanto alla protezione statale, come emerge dalle COI sopra riportate, nonostante il protocollo di Palermo non predetermini le finalità della tratta - includendo anche la commissione di reati - la norma interna brasiliana prevede invece un elenco tassativo delle forme di sfruttamento (a fini sessuali, vendita organi, lavorativi ecc) per cui la vittima di tratta a fini di traffico di stupefacenti non è formalmente qualificata come tale ai sensi del diritto nazionale, non avendo accesso, pertanto, alle misure di protezione da questo previste.

Inoltre, per le persone transgender l'accesso effettivo alla protezione risulta ulteriormente ostacolato, anche per ragioni di stigma e sfiducia.

In tale quadro, deve escludersi che la ricorrente possa ragionevolmente contare, in concreto, su un sistema di prevenzione e repressione idoneo a neutralizzare il rischio.

In conclusione, alla luce della pregressa esperienza riconducibile alla tratta di esseri umani, che costituisce serio indizio ai sensi dell'art. 3, comma 4, d.lgs. 251/2007; della perdurante condizione di vulnerabilità individuale; della specifica esposizione delle persone transgender a violenze e sfruttamento, quale fattore di rischio individualizzante; della non effettività della protezione statale nel caso concreto, il Collegio ritiene sussistente un timore fondato di persecuzione in caso di rimpatrio.

6.1 Assenza di cause di esclusione

Non si ravvisano, nel caso di specie, cause di esclusione del riconoscimento della protezione internazionale.

Il reato per cui la ricorrente è stata condannata è stato commesso in Italia all'atto dell'ingresso.

Ai fini dell'eventuale applicazione delle clausole ostative fondate su ragioni di ordine e sicurezza pubblica (art. 12, lett. c), D.lgs. 251/2007), non può operare alcun automatismo: la valutazione deve essere svolta in concreto e in chiave attuale, verificando l'effettiva pericolosità sociale della persona e la persistenza di un rischio per l'ordine pubblico, senza presunzioni legate al solo titolo di reato.

Nel caso di specie, la ricorrente ha integralmente espiato la pena irrogata per traffico di stupefacenti (non giovandosi in sede penale di un riconoscimento del principio di non punibilità specifico delle



vittime di tratta) ma non emergono elementi idonei a fondare, allo stato, un giudizio di pericolosità sociale attuale.

Al contrario, dalla relazione del progetto anti-tratta prodotta in giudizio risultano l'avvenuta presa in carico, un percorso di emersione e tutela, nonché indicatori di positiva integrazione sul territorio e di concreto impegno lavorativo, elementi che depongono in senso favorevole quanto alla prognosi di non recidiva e alla stabilizzazione del percorso di autonomia.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che alla ricorrente debba essere riconosciuto lo *status* di rifugiata, ai sensi degli artt. 7 e 8, lett. d), del D.lgs. 251/2007.

Restano assorbite le domande di protezione sussidiaria e complementare.

7. Sulle spese

Non vi è luogo alla regolazione delle spese, attesa l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza in capo all'Amministrazione, come riconosciuto da giurisprudenza costante (Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 29/10/2012: « Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato).

P.Q.M.

Visto l'art. 35 *bis* D.lgs 25/08, in accoglimento del ricorso,
riconosce alla ricorrente lo *status* di rifugiata;
nulla sulle spese.

Si comunichi.

Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 6 febbraio 2026

Il Presidente est.

Dott. Luca Minniti

